



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot.
All. 2



GDAP-0266708-2012

PU-GDAP-1 a00-16/07/2012-0266708-2012

LETTERA CIRCOLARE

ROMA,

AL SIGNOR DIRETTORE DELL'ISTITUTO SUPERIORE
DEGLI STUDI PENITENZIARI
ROMA

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI
SEDE

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO - U.O.R.
SEDE

AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI
LORO SEDI

AI SIGNORI DIRETTORI DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
LORO SEDI

E, P.C.

AI SIGNORI VICE CAPI DEL DIPARTIMENTO
SEDE

AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
ROMA

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO - RELAZIONI SINDACALI
SEDE

OGGETTO: Diritto allo studio - 150 ore di permessi retribuiti.
Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

Ufficio Terzo del Corpo Polizia Penitenziaria
Settore trattamento giuridico



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

§ 1. Premessa

Per migliore governo della materia in oggetto, si ritiene di partecipare le seguenti considerazioni e di impartire le conseguenti indicazioni.

§ 2. Osservazioni

2.1 I permessi di studio per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono disciplinati dall'articolo 21 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, che rinvia all'articolo 78 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782; dall'articolo 20 del D.P.R. del 16 marzo 1999, n. 254 e, da ultimo, dall'articolo 19 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

In particolare, l'art. 78, ai commi 1 e 2, prevede che la concessione di permessi individuali, nella misura massima di complessive centocinquanta ore annue, per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di scuola media inferiore, secondaria, e di qualificazione professionale, presso istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti o comunque abilitati al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento giuridico; di corsi universitari e post universitari.

Tali permessi sono concessi in aggiunta ai periodi di congedo straordinario per esami.

2.2 Possono usarsi permessi studio per la partecipazione a tutti gli impegni che il corso comporta, in particolare per gli adempimenti amministrativi connessi all'iscrizione ed alla frequenza del corso stesso, purché venga debitamente comprovata l'assoluta necessità di assolvere detti impegni durante l'orario di servizio.

2.3 È riconosciuta la facoltà di fruire in un'unica soluzione delle 150 ore, fermo restando l'onere di documentare le esigenze a fondamento della richiesta.

La possibilità di fruizione cumulativa delle 150 ore è concessa anche per la redazione della tesi di laurea, mediante attestazione dell'avvenuta discussione finale.

Nel caso in cui il dipendente sia impegnato nella preparazione della tesi di laurea o dell'esame di maturità i permessi studio possono essere concessi per l'assolvimento di impegni connessi alla preparazione, che coincidano con l'orario di servizio, come contatti con i docenti o attività di ricerca presso le biblioteche ecc., purché supportati da idonea documentazione giustificativa.

Ufficio del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

2.4 Le 150 ore coprono, altresì, i tempi di viaggio, previa idonea documentazione o autocertificazione del dipendente.

2.5 Tutto il personale che ne faccia richiesta, in presenza dei requisiti normativamente previsti, può essere autorizzato alla fruizione dei permessi studio. È, però, previsto che abbiano effetto impediente le "impellenti ed inderogabili esigenze di servizio". L'eventuale diniego per esigenze di servizio deve, perciò, essere adeguatamente motivato.

Il personale che usufruisce del beneficio *de quo* ha diritto a turni di lavoro agevolati e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario, anche in questo caso, tuttavia, le eccezionali e inderogabili esigenze di servizi costituiscono causa adeguata di diniego.

§ 3. Ulteriori ipotesi

3.1

Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 21 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, per effetto del combinato disposto dell'articolo 20 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e dell'articolo 19 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, il beneficio in parola può essere concesso anche se nella stessa sede in cui il dipendente presta servizio non sia impartito il corso che questi intenda frequentare. In tal caso il tempo necessario per il raggiungimento della località ove il corso si svolge e quello occorrente per il rientro in sede va conteggiato nel monte ore previsto per l'esercizio del diritto allo studio, nella misura di sei ore, da considerare *forfettarie*, per ogni giorno di viaggio.

3.2 Il beneficio si applica anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.

3.3 Il beneficio può essere concesso anche nell'ipotesi di iscrizione e di frequenza di corsi di studi organizzati dalle università telematiche. La fruizione deve avvenire nel rispetto della circolare 7 ottobre 2011, n. 12/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica. Il riconoscimento è perciò subordinato alla presentazione della documentazione partecipazione del dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso i dipendenti

Ufficio del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

iscritti alle università telematiche dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'università durante l'orario di lavoro e dimostrare, con la presentazione di idonea documentazione prodotta dall'università, che in nessun altro orario della giornata era possibile effettuare il collegamento.

3.4 Nell'ipotesi di iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post universitari fuori dalla sede di servizio, benché nella sede di servizio siano impartiti gli stessi corsi, i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali località e per il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime. Ne consegue che, nel caso in cui l'orario di lavoro sia distribuito su cinque giorni lavorativi e il giorno di viaggio corrisponda a quello in cui il turno di servizio del dipendente è superiore a sei ore, il computo delle ore di permesso studio dovrà essere conteggiato in ragione delle ore di lavoro del programmato turno giornaliero di servizio del dipendente e non, invece, in ragione di sole sei ore.

3.5 Le disposizioni richiamate si applicano anche in caso di corsi organizzati presso gli Enti pubblici territoriali e le Aziende sanitarie locali ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3.6 L'art. 19, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 prevede che, per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché per esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore possono essere concesse e conteggiate le quattro giornate *lavorative* immediatamente precedenti agli esami sostenuti, in ragione di sei ore per ogni giorno.

3.7 Nell'ipotesi in cui il dipendente debba sostenere due esami nella stessa giornata è riconosciuta la possibilità di chiedere la fruizione delle giornate di permesso spettanti per ciascun esame anche in forma cumulativa, in modo che lo studente lavoratore non sia impiegato in servizio negli otto giorni lavorativi precedenti i suddetti esami.

3.8 Nel caso di orario di lavoro articolato su cinque giornate settimanali, qualora nelle giornate di permesso studio antecedenti l'esame il dipendente debba effettuare il programmato turno di rientro pomeridiano o comunque un turno di servizio composto da un numero maggiore di sei ore lavorative, avrà diritto a nove ore di permesso di cui sei ore verranno sottratte dalle 150 ore già previste e per le rimanenti tre sarà considerato come "legittimamente assente dal servizio".

Ufficio del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

3.9 Stante, infine, il tenore letterale dell'art. 19, comma 1, cit., le previste "quattro giornate" sono destinate alla preparazione "dell'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami universitari o post-universitari", escludendo, pertanto, tutte le altre tipologie di corsi, che danno titolo alla fruizione delle 150 ore previste dall'art. 78 del D.P.R. n. 782/1985 e successive integrazioni e modificazioni.

3.10 Non rientra nella disciplina in questione la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di avvocato, non essendo quest'ultimo un titolo di studio, ma una abilitazione all'esercizio di una professione liberale, né possono essere concessi permessi studio nei giorni precedenti gli esami¹.

§ 4. Organi concedenti

Sono competenti alla concessione dei permessi per motivi di studio:

4.1 questa Direzione Generale per il personale in servizio presso:

- a) l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari;
- b) il Centro Amministrativo "G. Altavista";
- c) il servizio approvvigionamento e distribuzione armamento e vestiario (S.A.D.A.V.);
- d) le Scuole di Formazione e Aggiornamento del Corpo di polizia e del personale dell'Amministrazione penitenziaria.

¹ Si coglie, peraltro, l'occasione per ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono recentemente pronunciate in merito alla *quaestio* se un pubblico dipendente e, in particolare, un appartenente alle Forze di Polizia possa essere ammesso alla pratica forense, affermando il seguente principio: "le incompatibilità di cui all'art. 3 del r.d.l. 1578/1933 – fra l'esercizio della professione forense e le attività ed impieghi pubblici e privati ivi previste – essendo volte a garantire l'autonomo ed indipendente svolgimento del mandato professionale, non si applicano ai praticanti avvocati non ammessi al patrocinio, che possono di conseguenza essere iscritti nell'apposito registro, anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati." Ciò posto, si deve comunque precisare che gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono tenuti ad astenersi, dandone contestualmente notizia al *dominus* presso cui svolgono la pratica forense, dall'occuparsi delle cause che, per la natura o le parti coinvolte, possano confliggere con i compiti istituzionalmente devoluti agli appartenenti al Corpo, nonché con gli obblighi su questi gravanti in virtù della qualità da essi rivestita di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

Ufficio del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

4.2 i Provveditorati regionali per il personale in servizio presso:

- a) gli istituti penitenziari;
- b) gli uffici di esecuzione penale esterna;
- c) gli stessi provveditorati;
- d) i magazzini vestiario.

§ 5. Procedure per la concessione del beneficio

5.1 L'interessato presenta la domanda per la concessione dei permessi di studio alla direzione dell'istituto o servizio di appartenenza.

5.2 Il personale comandato in "servizio di missione" presenta la domanda alla direzione nel cui organico è inserito.

5.3 Il personale in posizione di comando o distacco avanza richiesta, per tutta la durata del comando o del distacco, alla sede presso la quale presta effettivo servizio.

5.4 La direzione trasmette la domanda – corredata della documentazione comprovante l'iscrizione al corso di studi – agli organi competenti alla concessione.

5.5 Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno, ancorchè la fruizione dei permessi debba avvenire nell'arco dell'anno solare per cui vengono concessi e non possano essere utilizzati nell'anno successivo.

5.6 Gli organi di cui al paragrafo 4 deliberano la concessione dei permessi di studio in presenza dei requisiti di legge.

5.6.1 Gli interessati, per attestare l'iscrizione ai corsi che intendono frequentare, producono il certificato d'iscrizione al corso di studi, o compilano il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'allegato n.1, (iscrizione a istituti statali) ovvero il modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'allegato n. 2 (iscrizione ad istituti parificati o legalmente riconosciuti).

5.7 Gli stessi organi competenti attendono agli accertamenti previsti dall'articolo 43 del D. P. R. del 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)."

5.8 Il provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza è **notificato formalmente** all'interessato. Il termine massimo entro cui il procedimento di

Ufficio del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

concessione dei permessi *de quibus* deve concludersi è fissato in 30 giorni, decorrenti dalla data di assunzione al protocollo dell'istanza all'ufficio competente a riceverla.

5.9 L'interessato prova l'avvenuta frequenza delle lezioni di un corso di studi o lo svolgimento di attività a esso connesse, con la produzione di un certificato di frequenza o di presenza che rechi l'indicazione delle ore impiegate e della concomitanza delle lezioni o delle attività con gli orari di lavoro, rilasciato, di volta in volta, dalla segreteria didattica dell'istituto presso il quale il corso si svolge.

5.10 Le direzioni degli istituti e servizi, ove prestano effettivo servizio i dipendenti beneficiari dei permessi in parola, verificano, mediante l'esame della documentazione prodotta dal dipendente, che questi abbia frequentato regolarmente i corsi e sostenuto, se previsto, gli esami finali.

5.11 Le stesse direzioni sottraggono gli eventuali periodi di assenza privi della idonea documentazione giustificativa, se non diversamente giustificati, dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno successivo.

5.12 Le direzioni degli istituti, uffici o servizi, ove i beneficiari dei permessi studio prestano effettivo servizio, in caso di trasferimento o distacco (sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato) del beneficiario, informano senza indugio le strutture di destinazione, circa i permessi autorizzati, fruiti e da fruire.

§ 6. La presente circolare, che sarà portata a conoscenza di tutto il personale dipendente, abroga e sostituisce tutte le precedenti disposizioni emanate in materia per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

§ 7 I Signori Provveditori vorranno cortesemente diramare le presenti istruzioni alle dipendenti articolazioni.

L'ufficio del Capo del Dipartimento, con pari cortesia, si compiacerà diramarle agli uffici afferenti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Giovanni Tamburino

Ufficio del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria

ALLEGATO N.1

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

1 sottoscritt _____
Cognome e nome

nat_ a _____ prov. _____ il _____

qualifica _____ in servizio presso _____

DICHIARA

in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445

essere iscritt _ per l'anno _____ presso:

d- Scuola media _____ e frequenta la classe _____
indicare con esattezza il nome della scuola

b- Scuola media superiore _____ e frequenta la
classe _____
indicare con esattezza il nome dell'istituto

c- Università di _____ facoltà di _____ frequenta il _____ anno
in corso/fuori corso; matricola _____

data _____

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL DICHIARANTE

ALLEGATO N. 2

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

(artt.5 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

 I sottoscritt _____
Cognome e nome

nat a _____ prov. _____ il _____

qualifica _____ in servizio presso _____

DICHIARA

in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445

di essere iscritt_ per l'anno _____

presso l'istituto parificato o legalmente riconosciuto _____,
(Indicare con esattezza in nome dell'istituto)

della città di _____, Via _____,

Legalmente riconosciuto con Decreto del _____,

Numero _____ datato _____

data _____

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL DICHIARANTE
